

17/12/2020



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME  
20/226/SR20/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO  
DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI,  
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE, RECANTE I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL  
REGISTRO NAZIONALE DEGLI OPERATORI CHE  
COMMERCIALIZZANO LEGNO E PRODOTTI DA ESSO  
DERIVATI**

**Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre  
2014, n. 178,**

***Punto 20) Odg Conferenza Stato Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa con la seguente raccomandazione:

Il comma 6 dell'articolo 3 dello schema di decreto andrebbe riformulato come di seguito: "6. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 168/2017, non sono tenuti ad iscriversi al registro degli operatori di cui al presente decreto."

**Motivazione:**

Ciò in considerazione del fatto che tali enti, come le amministrazioni pubbliche, sono oggetto di una disciplina rigorosa in materia di pianificazione e utilizzazioni forestali, disciplina che garantisce che il legname da loro immesso sul mercato provenga da utilizzazioni legali e che non abbiano comportato danni per l'ambiente.

Roma, 17 dicembre 2020